

# Banche: stop interessi ultralegali e cms se manca la prova scritta



*Commissione massimo scoperto e interessi ultralegali vanno messi per iscritto: se l'istituto di credito non rispetta gli obblighi di pubblicità verso il cliente, il saldo del conto corrente va rideterminato al netto di ogni addebito.*

La banca non può chiedere al correntista interessi e commissioni sul conto corrente se non ha conservato le prove scritte di tali accordi contrattuali. In altre parole sono nulle le clausole relative al **massimo scoperto** e agli **interessi ultralegali** se la banca non le mette per iscritto e in seguito non ne offre prova al giudice.

A mettere nero su bianco tale principio è il tribunale di Perugia con una recentissima sentenza **[1]**.

## La vicenda

Un cittadino apriva presso un istituto bancario un conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto. Succedeva che le clausole contrattuali relative alle opzioni di massimo scoperto e interessi ultra legali non venivano pattuite per iscritto, dunque, in modo illegittimo. Ricorso al giudice, il correntista è riuscito ad ottenere che il saldo del conto corrente venisse rideterminato al netto degli addebiti contestati.

## La motivazione della sentenza

La legge **[2]** ha introdotto l'obbligo per la banca di mettere per iscritto ogni singola condizione contrattuale in materia bancaria e finanziaria. Gli istituti di credito, dunque, non possono rinviare - come invece spesso fanno - agli usi per la determinazione dei **tassi di interesse** e di ogni altro prezzo e condizioni praticati. Il cittadino deve, infatti, essere messo in condizione di capire quanto andrà a pagare e quanto gli costerà il conto corrente o il finanziamento.

Stesso discorso vale per la clausola con cui viene pattuita la **commissione di massimo scoperto** e le **spese di chiusura conto trimestrale**: se manca la forma scritta o è presente un semplice rinvio a fonti esterne al contratto, il correntista ha diritto di non pagare.

Insomma, ogni onere per il correntista deve essere chiaro e rispondere al principio di **pubblicità**.

Infatti - prosegue la sentenza - dopo che il giudice avrà dichiarato nulle le clausole in questione, dovrà disporre l'integrazione automatica del contratto con gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso o in mancanza di pubblicità l'esclusione di ogni addebito.